

STATUTO

"KYMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA
G.MALFITANO 14
Numero REA: SR - 111057
Codice fiscale: 01227200894
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

REP. N. 144

RAEE. N. 108



Carlo Mauceri
Notaio

-----STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'-----

-----"KYMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA-----

-----ARTICOLO 1-----

E' costituita, ai sensi della legge n. 381/91 e dell'art. 90,
della L. n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni,
con sede in Siracusa (SR), una Società Cooperativa Sociale
che adotta le norme della società a responsabilità limitata,
denominata "KYMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere
filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia
che all'Estero, mentre per l'istituzione e la soppressione di
sedi secondarie sarà necessaria la delibera dell'assemblea
straordinaria dei soci.-----

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutua-
listica sono dettati dal presente statuto e, in mancanza, da
appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo
ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste in se-
de straordinaria. In caso di discordanza prevarrà quanto di-
sposto dal presente statuto.-----

-----ARTICOLO 2-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 ma
potrà essere prorogata o messa in liquidazione a norma di leg-
ge.-----

	-----OGGETTO SOCIALE-----	
	-----ARTICOLO 3-----	
<i>David Colarusso</i>	La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, tenuto conto dei	
	requisiti e degli interessi dei soci, si propone lo scopo di	
	perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e	
	così perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso interventi socio - assistenziali ed educativi che favo-	
	riscano l'integrazione positiva nell'ambiente di vita di uomi-	
	ni, donne, minori, giovani adulti e famiglie, con particolare	
	attenzione alle situazioni di disagio (e nell'ambito della	
	prevenzione dello stesso), superando la logica riparativa del-	
<i>Luca</i> <i>Guerra</i>	la sola cura dei problemi, ponendo al centro l'attenzione al-	
	la qualità della vita e la capacità delle persone di crescere	
	in autonomia, responsabilità e dignità.-----	
	Nell'ambito delle superiori attività, la cooperativa si propo-	
	ne di agevolare l'inserimento dei propri soci - siano essi	
	persone svantaggiate che non - nel mondo del lavoro, proponen-	
	dosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva po-	
	sti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione.-----	
	In relazione ai propri scopi la Cooperativa ha, quindi, per	
	oggetto le seguenti specifiche attività, che saranno svolte	
con esclusiva finalità sociale, e precisamente:-----		
a) curare la riabilitazione psico - fisica mediante attività		
sportiva e/o motoria di anziani, minori e portatori di handi-		

cap, sia presso impianti pubblici che privati;-----

b) operare, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci,
nell'ambito della prestazione di servizi, anche attraverso
convenzioni con Enti locali (Regione - Province - Comuni - Co-
munità Montane), con enti pubblici, para-pubblici, morali,
privati e Cooperative;-----

c) promuovere e tenere corsi e/o iniziative per la formazione
professionale dei propri soci, dei dipendenti e/o di giovani,
anche non occupati, con i contributi di privati e/o di enti
pubblici ed anche della U.E.;-----

d) effettuare servizio di trasporto per inabili, anziani e mi-
nori, per il raggiungimento dei luoghi o locali ove viene
svolta l'attività a loro vantaggio;-----

e) svolgere attività di gestione di ristorazione collettiva,
con la possibilità di preparazione e distribuzione di pasti
anche a strutture di accoglienza;-----

f) gestire, in relazione al settore turistico-religioso,
strutture ricettive atte ad agevolare la fruizione a beni cul-
turali e strutture religiose di interesse collettivo, per
disabili, anziani, minori e loro accompagnatori.-----

La Cooperativa, operando in stretto collegamento con le isti-
tuzioni nazionali, regionali e locali, i servizi sociali, le
organizzazioni già presenti e l'intera comunità locale, inten-
de impegnarsi, sul territorio per:-----

- accoglienza migranti, in particolare nella gestione di cen-

tri di accoglienza straordinari per richiedenti asilo, centri di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, comunità alloggio di secondo livello per MSNA, centri per l'accoglienza di nuclei familiari di migranti;-----

- gestione di centri predisposti dal Sistema Accoglienza Immigrazione o progetti simili predisposti ed approvati dal Ministero dell'Interno;-----

- attività di assistenza a portatori di handicap sia fisico che mentale, con la gestione di Residenze Sanitarie Assistite;

- attività di assistenza ad anziani con la gestione di Residenze Sanitarie Assistite;-----

- studio, programmazione e gestione di servizi di supporto al minore e al giovane in difficoltà e alla sua famiglia;-----

- promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione;-----

- promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.-----

Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di:-----

- programmazione e gestione di comunità educative di accoglienza e di centri aperti socio - educativi;-----

- programmazione e gestione di attività di aggregazione giovanile;-----

- programmazione e gestione di supporti individuali e di interventi educativi domiciliari;-----

- realizzazione di attività in collaborazione con le realtà

scolastiche;-----

- programmazione e gestione di interventi di formazione ai
prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di
inserimento lavorativo;-----

- programmazione e gestione di attività educativo ricreative;--

- interventi di sostegno alla genitorialità;-----

- segretariato sociale e consulenze inerenti le materie di
specifica competenza;-----

- informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esisten-
ti e sulle risorse disponibili;-----

- attività di studio e ricerca;-----

- realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento;--

- promozione di attività culturali (dibattiti, convegni, e si-
milari);-----

- iniziative di sensibilizzazione;-----

- promozione di attività ed iniziative di animazione so-
cio-culturale; promozione e sperimentazione dell'approccio di
sviluppo di comunità.-----

La Società potrà, inoltre, gestire, promuovere e realizzare,
in qualsiasi modo:-----

- l'assistenza sociale dell'educazione e l'assistenza socio
sanitaria a favore dei minori che si trovano in condizioni
personali e/o familiari meritevoli di interventi di assisten-
za sociale, di educazione e di assistenza socio sanitaria;---

- la gestione di comunità di alloggio per minori e di case fa-

	miglia in genere;-----	
Dante	- la gestione di strutture di accoglienza per MSNA di primo e	
	secondo livello;-----	
Celine	- la gestione di strutture di accoglienza per adulti immigra-	
	ti e rifugiati extracomunitari;-----	
	- la gestione di case di riposo per anziani;-----	
	- la gestione di comunità educative, riabilitative e terapeu-	
	tiche per minori problematici ed adulti in stato di difficol-	
	tà psico - fisica;-----	
	- la gestione di attività sociali di reinserimento di emargi-	
	nati italiani e stranieri, di minori stranieri non accompagna-	
	ti e di madri con figli in stato di difficoltà;-----	
	- l'organizzazione di scuole e servizi di alfabetizzazione	
	con approfondimento della lingua italiana;-----	
	- la promozione di attività, di campagne e progetti nel terri-	
	torio di sede e consortili di accompagnamento ed aiuto alle	
	persone straniere e svantaggiate, non abbienti, colpite da	
	esclusione sociale e discriminazione di ogni tipo;-----	
	- l'apertura e la gestione di Residenze Sanitarie Assistite e	
	per malati di Alzheimer;-----	
	- la gestione di strutture residenziali e semi-residenziali	
	dove trattare soggetti affetti da autismo;-----	
	- l'apertura e la gestione di gruppi appartamento;-----	
	- la fornitura di tutti i servizi previsti dalla L.R. 22/1986	
	ed s.s.m.m.i.i.;-----	

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.-----

La società, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo Stato, dall'UE, dalla Regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti e future; potrà richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie.-----

La Cooperativa può svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La società in ogni caso non potrà svolgere attività di inter-

David Collier



Therese

-----TITOLO II-----

-----SOCT-----

-----ARTICOLO 4-----

Il numero dei Soci cooperatori è compreso tra un minimo di tre ed un massimo di otto. Nel caso si prospetti il superamento di tale limite, in presenza di nuove domande di ammissione, la società, prima dell'ammissione dei nuovi soci, dovrà trasformarsi in Cooperativa ordinaria e scegliere, secondo il caso, le norme regolatrici tra quelle delle S.r.l. o delle S.p.A.. Se, invece, il numero dei soci scende al di sotto del minimo previsto, la cooperativa dovrà procedere entro un anno al riconoscimento dell'avvenuta causa di scioglimento ed alla messa in liquidazione della società.-----

Possono essere soci i cittadini italiani giuridicamente capaci di obbligarsi e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa. Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano imprese in concorrenza con la cooperativa stessa.-----

Possono, inoltre, liberamente far parte della cooperativa anche i professionisti, ai quali non si applicano i divieti e le limitazioni della legge n. 1815 del 1939.-----

Nel rispetto dei limiti di cui al superiore comma primo, è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.-----

Possono far parte della cooperativa anche soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non

11 di 39

re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non
godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,
comma 2, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-
to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-
re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento dei
danni, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-
fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto
mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituisco-
no cause di esclusione del socio appartenente alla speciale
categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 1 del presen-
te statuto:-----

(Nel caso di interesse alla formazione).-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.-----

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).-----

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo
e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
nistrativo anche prima del termine fissato al momento della
sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-
nari.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

-----ARTICOLO 6-----

Chi desidera diventare socio della Cooperativa deve presentare istanza all'organo amministrativo indicando le esatte generalità, il titolo di studio posseduto, l'importo della quota che intende sottoscrivere, nonché la dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sull'accoglimento della domanda deciderà l'organo amministrativo.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e dovrà essere comunicato agli interessati con lettera raccomandata. Il Consiglio dovrà deliberare e comunicare entro sessanta giorni dalla domanda. Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione

della successiva convocazione.-----

-----ARTICOLO 7-----

Il nuovo socio, all'atto dell'ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta (o la percentuale appresso indicata), la tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ogni esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.-----

L'eventuale sovrapprezzo dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.-----

Al socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti od inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte verso la società non spetta il diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2545 bis. Trattandosi di società regolata dalle norme sulla S.r.l., il predetto diritto spetta ad ogni singolo socio che potrà agire in proprio o a mezzo rappresentante, anche assistito da professionista di sua fiducia.-----

-----TITOLO III-----

-----RECESSO ESCLUSIONE-----

-----ARTICOLO 8-----

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei soci può verificarsi per recesso esclusione e per causa di morte.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.-----

La dichiarazione di recesso accolta sarà annotata sul libro

soci a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può pronunciare l'esclusione nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della Cooperativa.-----

-----ARTICOLO 9-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. può recedere il Socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.---

-----ARTICOLO 10-----

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci morosi nel pagamento delle quote, interdetti o falliti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti e condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci. Contro la delibera il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nei sessanta giorni dalla comunicazione.-----

-----ARTICOLO 11-----

Oltre che nei superiori casi ed in quelli previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;-----

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;-----

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali, o che non effettui il versamento per l'aumento delle quote sociali deliberate dall'Assemblea;-----

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.----

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempre che il Socio si mantenga inadempiente.-----

Il recesso e l'esclusione del Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Società Cooperativa, nel rispetto del diritto del lavoro pro tempore vigente.-----

-----ARTICOLO 12-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione
debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante racco-
mandata con A.R.-----

-----ARTICOLO 13-----

Nel caso di decesso di un Socio la partecipazione alla Socie-
tà continuerà con gli eredi o legatari, purchè questi abbiano
i requisiti previsti per l'ammissione e, nel caso di plurali-
tà, nominino un rappresentante comune a meno che la quota non
sia divisibile e la società consenta la divisione.-----

-----ARTICOLO 14-----

Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio
defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente,
avranno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso
delle azioni, secondo le previsioni dell'art. 2535 c.c.
Spetta, inoltre, in caso di scioglimento del rapporto, e sem-
pre che non si tratti di cooperativa a cui si renda applicabi-
le la prescrizione di cui alla lettera b) dell'art. 26 del
DLCPS n. 1577.-----

-----ARTICOLO 15-----

I Soci esclusi o receduti o cedenti rispondono per un anno
per il pagamento dei conferimenti non versati dal giorno in
cui il recesso, l'esclusione e la cessione sono avvenuti.-----
Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili
gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art. 2536
C.C.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

-----ARTICOLO 16-----

Il patrimonio della Società è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato sia da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al minimo nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge; i predetti limiti non trovano applicazione in caso di conferimenti in natura o di crediti, ovvero in caso di rivalutazione di quote in sede di dividendi o di ristorni;-----
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;-----
- c) dal fondo dello sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale costituito con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e dalla percentuale di utili che l'assemblea, annualmente, vorrà accantonare;-----
- d) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci;-----
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;-----
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri fu-

turi, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie.

-----ARTICOLO 17-----

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

a) il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società a seguito di delibera di aumento di capitale. In tal caso dovranno essere rispettate le disposizioni previste dagli articoli 2438 e seguenti del c.c.. Su proposta motivata dell'organo amministrativo, l'assemblea può escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci.

-----ARTICOLO 18-----

Le quote sociali o le azioni sono nominative e non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

-----TITOLO V-----

-----BILANCIO E RIPARTO RISTORNI E DIVIDENDI-----

-----ARTICOLO 19-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo amministrativo con criteri di oculata amministrazione e pruden-

za ed applicando le norme legali e tributarie. L'assemblea
che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei resi-
dui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi
gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i
predetti residui attivi annuali (ristorni ex art. 2545 sexies
e dividendi) come appresso specificato:-----
a) alla costituzione della riserva legale in ragione di non
meno del 30% (trenta per cento);-----
b) corresponsione a favore dei fondi mutualistici per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con
le modalità previste dalla legislazione vigente;-----
c) l'eventuale rimanenza o all'aumento gratuito del capitale
mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e
versate anche in deroga alle previsioni dell'art. 2525 c.c.
ma nella misura massima del 20% (venti per cento) del valore
originario o attraverso l'emissione di strumenti finanziari
di cui all'art. 2526;-----
d) l'eventuale ulteriore rimanenza, dovrà essere destinata a
fini mutualistici da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando
ne sia da questa delegato, dall'organo amministrativo.-----
L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposi-
zioni di cui sopra venga aumentata la quota destinata agli
scopi di cui alla lettera c), detratte le quote di cui alle
lettere a) e b).-----
E' espressamente vietato distribuire le riserve o proventi

David Colman

Will Collins

Colman

John A. ...

2000

2000

2000

guenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):----

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;----

b) la qualifica/professionalità;-----

c) i compensi erogati;-----

d) il tempo di permanenza nella società;-----

e) la tipologia del rapporto di lavoro;-----

f) la produttività.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ARTICOLO 21-----

Le funzioni sociali sono esercitate:-----

a) dall'Assemblea dei soci;-----

b) dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;-----

c) dal Collegio Sindacale, se eletto;-----

d) dal Revisore Unico, se eletto.-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 22-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

Spetta all'assemblea ordinaria:-----

a) eleggere le cariche sociali ed il Presidente del Collegio Sindacale, se esistente;-----

b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo, deliberare sui ristorni e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;-----

23 di 39

srl, dal Consiglio di amministrazione, da uno o più amministratori o, in caso di inadempienza, dal Collegio Sindacale se eletto, ogni qualvolta se ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1\3 (un terzo) della compagine sociale; con le indicazioni degli oggetti da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'Albo Sociale e con invito diramato ai Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

-----ARTICOLO 25-----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno due quinti dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.-----

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.-----

-----ARTICOLO 26-----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei voti di tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di al-

25 di 39

fatto circolare su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno 1\3 (un terzo) dei voti ed approvato per iscritto dalle maggioranze sopra indicate. Il consenso scritto si realizza mediante approvazione da parte di ciascun votante di un separato documento scritto, da cui risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da adottare, predisposto da uno qualsiasi dei soci e sottoscritto per approvazione fin quando non si raggiungano le maggioranze sopra indicate.-----

In ogni caso, sia per l'ipotesi di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto, al fine di consentire la facoltà di opposizione esercitabile dai soci o dai consiglieri, prima di considerare adottata una decisione, il documento contenente l'oggetto della decisione dovrà essere diramato a tutti i soci ed a tutti gli amministratori e l'eventuale opposizione dovrà essere evidenziata nel documento stesso, senza indugio.-----

-----ARTICOLO 28-----

-----VOTO-----

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro da almeno novanta giorni. Il voto, se l'avviso di convocazione contiene per esteso la delibera proposta, potrà essere espresso anche a mezzo piego raccomandato, sottoscritto dal votante, inviato con avviso di ricevimento, che rechi sul retro il timbro postale e che perven-

ga al Consiglio di Amministrazione almeno il giorno prima di quello previsto per l'adozione del voto. Tale piego potrà essere aperto solo al momento dell'espressione del voto in assemblea o, comunque, della raccolta dei voti se espressi fuori da una adunanza.-----

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.-----

Il Socio che è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e, se trattasi di socio imprenditore, dal coniuge, da parente fino al 3° grado, da affine fino al 2° grado che collaborino all'impresa.-----

-----ARTICOLO 29-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi la Presidenza viene ricoperta dal Socio a tal fine eletto dall'assemblea.-----

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.-----

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.-----

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.-----

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presen-

te statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non
intervvenuti.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----ARTICOLO 30-----

La nomina degli amministratori è riservata all'assemblea e,
nonostante la cooperativa sia regolata dalle norme sulla srl,
non è possibile decisione dei soci con consenso scritto né
consultazione scritta.-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque
membri eletti tra i Soci ma anche tra estranei. La maggioran-
za deve, tuttavia, essere costituita da soci operatori.-----

Gli Amministratori durano in carica, trattandosi di cooperati-
va regolata dalle norme sulla srl, a tempo indeterminato, so-
no sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzio-
ne.-----

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura
eventualmente deliberata dall'assemblea. Può anche stabilirsi
che vengano concesse medaglie di presenza o determinati com-
pensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali
e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantag-
gio della Cooperativa.-----

Tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione po-
tranno, in alternativa, essere affidati ad un Amministratore
unico ed ogni riferimento al Consiglio di Amministrazione o
al Presidente in questo statuto, devono intendersi estesi

all'Amministratore Unico.-----

Poiché la cooperativa sociale opera nell'ambito dello sport dilettantistico in genere, è fatto divieto agli amministratori ricoprire la medesima carica in altre cooperative, società o associazioni sportive dilettantistiche.-----

-----ARTICOLO 31-----

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario qualora non sia fatto già dall'assemblea al momento della relativa nomina.-----

-----ARTICOLO 32-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente che lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli amministratori. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle srl, in alternativa all'adunanza, le decisioni possono essere adottate

sulla base di consultazione scritta o di consenso scritto. Tale consenso sarà comprovato dalla sottoscrizione del verbale trascritto nell'apposito libro da parte degli amministratori favorevoli.-----

La decisione del Consiglio adottata mediante consultazione, dovrà risultare da apposita verbalizzazione trascritta nel libro delle decisioni sottoscritta dal Presidente ed le relative manifestazioni di volontà scritte dovranno essere conservate agli atti delle società. E' vietata la consultazione scritta o il consenso scritto e, conseguentemente, è necessaria la riunione del Consiglio per la redazione del progetto di bilancio, di fusione, di scissione, di aumento di capitale.-----

-----ARTICOLO 33-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e così, a titolo esemplificativo:-----

- a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote sociali;-----
- b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;---
- c) emette, su richiesta dei singoli Soci, azioni sociali.-----

Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;---
- b) redigere i bilanci;-----

	c) predisporre i piani di sviluppo aziendale;-----	
	d) compilare eventuali regolamenti interni;-----	
	e) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni gene-	
	re per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquista-	
	re, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le	
	più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinuncia-	
	re alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati,	
	aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo sco-	
	perto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la	
	richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie	
	anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avalla-	
	re, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e carto-	
	lari in genere;-----	
	f) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servi-	
	zi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contrat-	
	ti;-----	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito;-----	
	h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o con-	
	sortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi del-	
	la Cooperativa;-----	
	i). assumere e/o licenziare il personale della Società fissan-	
	done le retribuzioni e le mansioni;-----	

l) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo;-----

m) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo;-----

n) nominare Direttori muniti di procure speciali;-----

o) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;-----

p) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;-----

q) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.-----

Il Consiglio, trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio nel rispetto della normativa di riferimento della srl.-----

Sono, comunque, non delegabili tutte le materie riservate per legge al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:----

l) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i

	soci e così, tra l'altro, il potere di redigere il regolamen-	
	to interno, ogni decisione sui ristorni ed i dividendi, il po-	
	tere di concordare con i soci la qualità (ABC) da dare ai con-	
	ferimenti;-----	
	2) i poteri in materia di ammissione, esclusione e recesso;---	
	3) la redazione del bilancio;-----	
	4) la redazione del progetto di fusione;-----	
	5) la redazione del progetto di scissione.-----	
	Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tec-	
	nici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composi-	
	zione, le mansioni ed eventualmente i compensi.-----	
	-----IL PRESIDENTE-----	
	-----ARTICOLO 34-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la	
	Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudi-	
	zialmente ed ha la firma sociale.-----	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli	
	ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro	
	grado di giurisdizione.-----	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri da	
	lui attribuiti spettano al Vice Presidente.-----	
	- 32 -	

-----ARTICOLO 35-----

-----COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO-----

Quando vengono superati i limiti dimensionali previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., dovrà essere nominato un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti che durano in carica tre esercizi sociali. Al Collegio è affidato sia il controllo sulla gestione che quello contabile. Tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti all'albo tenuto presso il Ministero di Giustizia. L'obbligo di mantenere un Collegio cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dall'art. 2435 bis c.c. non vengono superati.-----

-----ARTICOLO 36-----

-----COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO-----

Indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al superiore articolo l'assemblea può nominare, un Collegio Sindacale composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni. Al Collegio potrà essere affidato sia il controllo sulla gestione che quello contabile. In tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti all'albo tenuto presso il Ministero di Giustizia. Se al Collegio Sindacale saranno affidati solo compiti di controllo gestionale, almeno uno dei Sindaci Effettivi ed uno dei Supplenti dovrà essere scelto tra i revisori iscritti nel predetto albo, mentre i restan-

ti membri dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi

professionali o tra i professori universitari di ruolo in ma-

terie giuridiche o economiche. In tale ultima ipotesi potrà

essere anche eletto un Revisore unico, che durerà in carica

fino a revoca o dimissioni e che avrà compiti di controllo

contabile ed avrà, perciò, funzioni complementari rispetto al

Collegio.-----

La nomina del Revisore, i cui compiti restano sempre limitati

al controllo contabile, potrà avvenire indipendentemente

dall'esistenza del Collegio Sindacale facoltativo.-----

-----ARTICOLO 37-----

Per il compenso ai Sindaci, nel caso in cui l'assemblea stabi-

lisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione

deve essere fissata all'atto delle nomina per tutta la durata

della carica.-----

-----ARTICOLO 38-----

-----CONTROLLO GESTIONALE-----

Il controllo gestionale si sostanzia nella vigilanza sull'os-

servanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princi-

pi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. A tal fine al Collegio Sindacale sono attribui-

ti tutti i poteri previsti dall'art. 2403 bis del c.c.. -----

I Sindaci devono anche:-----

a) verbalizzare gli accertamenti fatti;-----

b) assistere alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;-----

c) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.-----

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.-----

-----ARTICOLO 39-----

-----CONTROLLO CONTABILE-----

Il controllo contabile si sostanzia nella verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili, con periodicità trimestrale; nella verifica della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e che bilancio e scritture siano tenute a norma di legge; nella redazione di una relazione giudicante il bilancio di esercizio da depositarsi presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea che dovrà approvare il bilancio e fino all'approvazione dello stesso.-----

-----TITOLO VII-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

-----CLAUSOLA ARBITRALE-----

-----ARTICOLO 40-----

Nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la

37 di 39

-----ARTICOLO 41-----

La cooperativa può acquisire fondi dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.-----

-----ARTICOLO 42-----

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.-----

-----ARTICOLO 43-----

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società a responsabilità limitata.----

Derivella Corvone

Luigi Maureri



Certifico io sottoscritto, dott. Carlo Mauceri, notaio in Siracusa, iscritto nel distretto notarile di Siracusa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine quarantasette.

Siracusa, li 11 aprile 2025 nel mio studio al viale Teracati 158/A

Firmato digitalmente: Carlo Mauceri Notaio

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 TRAMITE MUI